

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore Flavio Lapertosa

Seduta del 27/09/2018

FATTO

Con Segnalazione ai sensi dell'art. 27-bis c.1.-quinquies del D.L. 24/1/2012, n.1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Prefetto di Milano ha trasmesso in data 17 settembre 2018 alla Segreteria Tecnica di questo Collegio l'istanza presentata dal ricorrente (consumatore) per contestare la legittimità di una segnalazione a sofferenza in CR, con sospensione cautelativa di carta di credito, asseritamente effettuata dalla società illegittimamente senza preavviso ex art.125 TUB. Il Prefetto ha allegato la nota di risposta della banca. Quest'ultima, in particolare, ha contestato la fondatezza della segnalazione, rilevando di avere informato il ricorrente circa la propria esposizione debitoria e di avere comunque, in via di favore, richiesto la revoca della segnalazione in CAI. Ha quindi rivendicato la correttezza del proprio comportamento. La segnalazione è stata quindi sottoposta all'esame del Collegio alla odierna riunione.

DIRITTO

Ciò premesso, giova ricordare che l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede che: *“Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione."

In base alle disposizioni integrative emanate dalla Banca d'Italia (v. in particolare la sezione VI bis delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari) tale procedura è applicabile unicamente a contestazioni verso banche che riguardano la mancata erogazione, il mancato incremento o la revoca di un finanziamento, l'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

Senonchè nel caso di specie il ricorrente si è limitato a contestare la legittimità di una segnalazione negativa per difetto di preavviso effettuata a suo carico da un intermediario che non riveste le caratteristiche della banca ai sensi della legge 18.5.2012 n.62.

L'istanza è perciò inammissibile sia dal punto di vista della legittimazione passiva del soggetto evocato nel procedimento sia dal punto di vista oggettivo perché non investe direttamente una questione di mancata erogazione, inasprimento o revoca del credito, ma una diversa questione di legittimità di una segnalazione negativa in una banca dati, che può essere sottoposta all'ABF in via ordinaria e non già attraverso il canale della segnalazione prefettizia.

Per tali ragioni preliminari, la istanza va ritenuta inammissibile, con conseguente preclusione dell'esame del merito della controversia. Resta di conseguenza assorbita la valutazione della rilevanza della carenza della relazione che il Prefetto ha omesso di inviare, benchè legalmente tenutovi al fine di motivare le ragioni per le quali ritenga di sottoporre la questione all'ABF, questione rispetto alla quale la legge non gli ritaglia una mera funzione di organo di materiale trasmissione delle allegazioni delle parti private.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, esaminata la segnalazione del Prefetto di Milano, dichiara l'istanza inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA